



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Ufficio IV – Relazioni sindacali

Roma, data protocollo

Alle Organizzazioni Sindacali

CISL/FP
ANMI ASSOMED SIVEMP FPM
CIDA Funzioni Centrali
UIL/PA
DIRSTAT FIALP UNSA
UNADIS
FLEPAR

LORO SEDI

OGGETTO: D.M. 2 marzo 2026. Sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale del personale contrattualizzato di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno.

Per informazione di codeste OO.SS, si trasmette la documentata nota n. 38389, pervenuta in data odierna dall'Ufficio di Diretta Collaborazione V – “Valutazione” del Dipartimento per l'Amministrazione Generale, per le Politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie, relativa all'oggetto.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

Zinno

All. 3

m.n.

Firmato Digitalmente da/Signed by:

FULVIA ZINNO

In Data/On Date:

mercoledì 15 luglio 2026 12:42:31

Min.Int. - Uffici Diretta Collaborazione - U.D.C. - Ufficio IV - Prot. Uscita N.0038531 del 15/07/2026



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

OGGETTO: D.M 2 marzo 2026. Sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale del personale contrattualizzato di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno.

Di seguito alla circolare n. 4 del 10 marzo 2026, si comunica che il nuovo Sistema di misurazione e valutazione della *performance* (SMVP), approvato con decreto ministeriale del 2 marzo 2026, è stato registrato dalla Corte dei Conti con atto n. 1173 del 31 marzo 2026.

Al riguardo, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni in merito all'applicazione della procedura di valutazione della *performance* individuale del personale contrattualizzato di livello dirigenziale e non dirigenziale.

In particolare, il nuovo SMVP prevede che il "*procedimento di valutazione del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale ha luogo per periodi di servizio attivo pari o superiori a 60 giorni lavorativi nello stesso anno, senza soluzione di continuità*".

Precisato preliminarmente che per "**periodo di servizio attivo**" deve intendersi l'arco temporale in cui la prestazione lavorativa è effettivamente svolta con le diverse possibili modalità (in presenza, in regime di lavoro agile, *coworking* o *part-time*), si conferma che – analogamente a quanto già specificato in vigenza dei precedenti sistemi di misurazione e valutazione della *performance* – alcune tipologie di assenza del servizio (ferie, giorni di ricovero ospedaliero e *day hospital*, assenze per l'effettuazione di terapie salvavita connesse a particolari patologie, assenze dovute a infortuni sul lavoro e a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio) consentono comunque di procedere alla valutazione della *performance* individuale, al pari delle assenze ai sensi della legge n. 104 del 1992, dei permessi sindacali e dei permessi retribuiti ad altro titolo.

In caso di **assenze a diverso titolo** – ferma restando, ai fini del calcolo, la computabilità del periodo di servizio già prestato – il periodo utile per poter procedere alla valutazione della *performance* **riprende** a decorrere dal giorno del rientro in "servizio attivo".

Di converso, **interrompono** il computo del periodo di "servizio attivo": la prestazione lavorativa resa presso altre amministrazioni a titolo di comando o di istituti equiparati e il periodo di prova effettuato dal dipendente, vincitore di concorso presso altra amministrazione, in caso di successivo rientro in servizio presso l'amministrazione dell'interno. Al verificarsi di tali cause di interruzione, il computo del periodo di "servizio attivo" riprende a decorrere *ex novo* a partire dal giorno del rientro in servizio presso l'amministrazione dell'interno, mentre il periodo maturato prima del verificarsi della causa interruttiva, se inferiore a 60 giorni, non è considerato utile ai fini della valutazione della *performance* individuale, fermo quanto per il resto previsto dalle norme sul pubblico impiego e dalla contrattazione collettiva nazionale.

Da ultimo, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche e integrazioni, "*nella valutazione di performance individuale non sono considerati i periodi di congedo, di maternità, di paternità e parentale*".

L'Ufficio V (Valutazione) di questo Dipartimento resta a disposizione al seguente indirizzo mail: politichepersonale.valutazione@interno.it.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Claudio Palomba